

## **La sentenza della settimana**

### **Fisco prima casa e altri casi**

“In tema di agevolazioni fiscali, ai fini della fruizione dei benefici per l’acquisto della «prima casa», l’art. 1, nota seconda bis, tariffa allegata al d.P.R. n.131 del 1986, nel testo vigente «ratione temporis» alla data del rogito (nella specie, stipulato il 18 aprile 2007), condiziona l’agevolazione alla non titolarità del diritto di proprietà «di altra casa di abitazione nel territorio del Comune ove è situato l’immobile da acquistare» senza più menzionare anche il requisito dell’ «idoneità dell’immobile», presente invece nella precedente formulazione della norma, sicché non assume rilievo la situazione soggettiva del contribuente o il concreto utilizzo del bene, assumendo rilievo il solo parametro oggettivo della classificazione catastale dello stesso”. Argomentata decisione della Cassazione (n. 26646/15, inedita).

*A cura dell'Ufficio legale  
della CONFEDILIZIA*